avuto luogo, l'accordo debitamente notificato dev'essere considerato valido.

3. Sarebbe in contrasto col principio generale della certezza del diritto il trarre, dal carattere provvisorio della validità degli accordi notificati, la conclusione che, fino a quando la Commissione non si sarà pronunziata a norma dell'articolo 85, n. 3, del trattato, la loro efficacia è solo parziale.
Tuttavia, una volta che sia stato applicato l'articolo 15, n. 6 (del regolamento n. 17/62), gl'interessati possono continuare a dare esecuzione all'accordo solo a loro rischio.

Nel procedimento 10-69

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunal de commerce di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

S.A. PORTELANGE

e

S.A. SMITH CORONA MARCHANT INTERNATIONAL,
S.C.M. INTERNATIONAL G.M.B.H., AFFILIATA ALLA S.C.M. CORPORATION, ZÜRICH,
S.C.M. CORPORATION,
S.A. S.C.M. BELGIUM,

domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85 del trattato CEE e dei regolamenti per la sua applicazione,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, presidenti di Sezione; A. M. Donner, W. Strauß, R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 1° luglio 1961, la S.A. Smith Corona Marchant International stipulava con la S.A. Portelange un contratto con cui concedeva alla controparte il diritto esclusivo di vendita e distribuzione nel Belgio e nel Granducato del Lussemburgo per i prodotti indicati nell'elenco incluso nel contratto, cioè le calcolatrici « Marchant » e « Hamann » e le macchine da scrivere « Smith Corona ».
Posto che la concedente aveva iniziato la produzione o distribuzione di apparecchi per l'elettrocopia (« Electrostatic »), le parti includevano implicitamente detti apparecchi nell'elenco di cui sopra, senza apposita stipulazione per iscritto. Il 6 ottobre 1966 la concedente recedeva dal contratto, con 90 giorni di preavviso, per i soli apparecchi elettrocopiatori.
La Portelange, invocando la legge belga 27 luglio 1961 relativa al recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva di durata indeterminata, esperiva un'azione di risarcimento dinanzi al tribunale di commercio di Bruxelles. L'azione era diretta non solo contro la concedente, ma anche contro tre altre società che, secondo l'attrice, avevano partecipato all'esecuzione del contratto ed avevano « smantellato l'esclusiva ». Il tribunale di commercio riteneva però che la S.A. S.C.M. Belgium andava estromessa dalla causa.
Le convenute eccepivano fra l'altro che l'accordo di cui trattasi è nullo a norma dell'articolo 85, n. 1, del trattato CEE. La Portelange sosteneva invece che, anche se fosse in contrasto con detto articolo, l'accordo sarebbe provvisoriamente valido, in quanto il contratto è stato debitamente notificato alla Commissione della CEE, entro il termine stabilito dal regolamento 17/62, e questa non ha ancora adottato una decisione ai sensi dell'articolo 85, n. 3.
Il tribunale di commercio rilevava che, mentre la nozione di « validità provvisoria » non dà luogo a contrasti, né il trattato né il regolamento 17/62 precisano, sotto l'aspetto del diritto privato, la sorte degli accordi notificati fino a che la Commissione non si sia pronunziata sull'applicazione nei loro confronti dell'articolo 85, n. 3. Esso precisava che su questo punto esistono delle divergenze nei sei Stati membri, tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina. Alcuni ammettono che l'accordo notificato è pienamente efficace fino a quando la Commissione non si è pronunziata in senso contrario, mentre altri si limitano a ritenere che un accordo del genere può dar luogo soltanto ad esecuzione provvisoria.
Avendo accertato che la soluzione del problema va cercata nel diritto comunitario, con sentenza 18 febbraio 1969 il tribunale ha deciso di sospendere ogni pronunzia su questo punto fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunziata, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, sulla seguente questione pregiudiziale :
« Interpretazione dell'articolo 85 del trattato e dei regolamenti per la sua applicazione, per quanto riguarda gli effetti della validità provvisoria riconosciuta agli accordi notificati, nei termini stabiliti, alla Commissione CEE, nel periodo intercorrente tra la notifica e l'instaurazione del procedimento di cui all'articolo 9 del regolamento n. 17. »
La sentenza è stata registrata nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1969.
Hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 20 del protocollo

sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, la Portelange (12 maggio 1969) e la Commissione delle Comunità europee (15 maggio 1969).
Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
La S.A. Portelange, la S.A. S.C.M. International, la S.C.M. International GmbH, la S.C.M. Corporation e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 10 giugno 1969.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 giugno 1969.

II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

Le osservazioni scritte e orali sottoposte alla Corte si possono riassumere come segue :

A — Osservazioni presentate dalla S.A. Portelange

a) Dopo aver ricordato le varie soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa la nozione di « validità provvisoria », la Portelange fa propria la tesi secondo cui le convenzioni che possono ricadere sotto l'articolo 85, n. 1, hanno, purché siano state debitamente notificate, piena efficacia fino a quando la Commissione non si sia pronunziata.
Questa soluzione non è basata su considerazioni d'opportunità, bensì sulla necessità di evitare situazioni inique. Se non venisse accolta, l'accordo provvisoriamente valido potrebbe essere impunemente violato, posto che i giudici che dovrebbero garantirne l'osservanza non potrebbero intervenire fino a che la Commissione non si fosse pronunziata.
Ne deriverebbe una notevole incertezza giuridica e in molti casi sarebbe impossibile evitare che gli interessati subiscano danni considerevoli e praticamente irreparabili.

b) La Portelange rileva poi che la questione sottoposta alla Corte è stata deferita solo perché il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che il contratto, di cui trattasi ricadesse sotto l'articolo 85, n. 1, del trattato. Ora il contratto, benché garantisca alla Portelange il diritto esclusivo di rifornirsi presso il produttore, non vieta la riesportazione e non contiene alcuna clausola intesa ad evitare le importazioni parallele. Esso quindi non ha per nulla l'effetto di scompartimentare i mercati.
Dei dubbi sarebbero possibili tutt'al più a proposito delle clausole che stabiliscono il pagamento di una commissione da parte dei concessionari stranieri che abbiano venduto i prodotti di cui trattasi nella zona attribuita alla Portelange. Secondo la giurisprudenza della Corte, anche in questo caso l'eventuale nullità non colpirebbe il contratto nel suo complesso, bensì unicamente le clausole in questione. Queste hanno infatti un'importanza molto secondaria, non sono praticamente mai state applicate e non sono essenziali per il contratto (cfr. sentenza 56-58-64).
Il tribunale di commercio pare essere partito dal principio che l'esclusiva è di per sé sinonimo d'illecito ai sensi dell'articolo 85, n. 1, del trattato. Esso ha quindi ignorato la sentenza 56-65, nella quale la Corte ha espressamente affermato che gli accordi d'esclusiva non sono per natura incompatibili con detto articolo.

B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee

a) La Commissione esamina anzitutto il problema del se la Portelange possa invocare la validità provvisoria dell'accordo.
Essa ammette che il contratto 1° luglio 1961, relativo al diritto esclusivo, attribuito alla Portelange, di

vendere gli apparecchi Marchant, Smith-Corona e Hamann, è stato notificato alla Commissione a norma del regolamento 17/62 e che esso è quindi provvisoriamente valido. Essa rileva tuttavia che l'accordo relativo alla vendita degli apparecchi per elettrocopia è stato stipulato — del resto verbalmente — dopo l'entrata in vigore del regolamento sopra menzionato e non è mai stato notificato. Ora, si tratta di un accordo soggetto all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 4, n. 1, di detto regolamento, giacché, limitando le possibilità di distribuzione dei prodotti di cui trattasi e la scelta dei consumatori, può avere l'effetto di restringere il gioco della concorrenza.

D'altro canto, questo accordo non può trarre vantaggio dalla notifica del contratto 1° luglio 1961. Anzitutto, il mercato degli apparecchi per elettrocopia è un mercato a parte, distinto da quelli delle macchine da scrivere e delle calcolatrici; in secondo luogo, dal contratto stesso e in particolare dalla sezione II, si desume che il concedente, con la concessione esclusiva, non ha automaticamente attribuito al concessionario il diritto esclusivo di porre sul mercato tutti i prodotti da esso fabbricati o distribuiti. Più esattamente, dal punto di vista giuridico l'accordo che estende l'esclusiva di vendita a dei prodotti diversi da quelli di cui al contratto tipo 1° luglio 1961, va considerato come un accordo particolare ed autonomo, anche se per il resto è soggetto alle clausole del contratto stesso.

L'autonomia dell'accordo rispetto al contratto trova d'altronde conferma nel comportamento delle parti : il concedente è infatti receduto solo dall'accordo relativo agli apparecchi per elettrocopia, e la Portelange ha adito il giudice belga solo a causa di tale recesso, mentre l'accordo 1° luglio 1961, relativo alle macchine da scrivere ed alle calcolatrici resta per il momento in vigore.

Ne consegue che, nella situazione attuale, la procedura diretta ad ottenere la dichiarazione di cui all'articolo 85, n. 3, del trattato, ovvero l'attestato negativo di cui all'articolo 2 del regolamento 17/62, può essere iniziata solo se l'accordo di cui trattasi costituisce oggetto di una notifica a posteriori, a norma del regolamento 27/62.

Ora, supponendo che l'accordo ricada sotto l'articolo 85, n. 1, ma possa fruire dell'articolo 85, n. 3, la data dell'esenzione, a norma dell'articolo 6, n. 1, del regolamento 17/62, non può essere anteriore alla data della notifica. Posto che questa non è ancora avvenuta, non è possibile l'esenzione con effetto anteriore alla denuncia dell'accordo (6 ottobre 1966).

La situazione non cambia nel caso in cui l'accordo soddisfi le condizioni poste dal regolamento 67/67. Una decisione espressa ai sensi dell'articolo 85, n. 3, è certo inutile, ma l'accordo, per il fatto di essere esistito già al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento (1° maggio 1967), è retto dall'articolo 4, n. 2, di questo, di guisa che l'esenzione potrebbe avere effetto, al più presto, dal giorno della notifica.

Supponendo invece che l'accordo non ricada sotto l'articolo 85, n. 1 — il che renderebbe superflua la dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, n. 3 — l'attestato negativo potrebbe essere rilasciato a norma dell'articolo 2 del regolamento 17/62. Posto però che il rilascio dell'attestato presuppone che l'interessato ne abbia fatto domanda, l'accordo dovrebbe essere notificato a norma dell'articolo 4 di detto regolamento.

La Commissione conclude che, finché l'accordo non sarà stato notificato, non sussisteranno i presupposti per iniziare la procedura diretta ad ottenere la dichiarazione di cui all'articolo 85, n. 3, del trattato, ovvero il rilascio di un attestato negativo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 17/62.

Per queste ragioni il problema della validità provvisoria degli accordi debitamente notificati non riguarda la fattispecie. Nella situazione attuale, quale è stata esposta sopra, non vi sono infatti che due alternative :

— l'accordo ricade sotto l'articolo 85, n. 1, del trattato e in tal caso, posto

che la dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, n. 3, non può avere effetto anteriore alla data della notifica, il recesso dall'accordo non può dar luogo a risarcimento per il fatto di essere avvenuto prima della notifica;

— ovvero l'accordo non ricade sotto l'articolo 85, n. 1, e in tal caso, dovendo essere considerato come valido ab initio, il recesso può dar luogo ad un'azione di danni in base al diritto nazionale.

b) La Commissione dichiara quindi di trattare detto problema solo come ipotesi. Essa contesta la tesi secondo cui la nozione di validità provvisoria implica che i contraenti possono agire l'uno contro l'altro per ottenere l'adempimento del contratto (o, in caso di inadempimento, il risarcimento dei danni), come pure contro i terzi, chiedendo ai giudici nazionali di tutelare i loro diritti.

Detta tesi è infatti incompatibile col sistema creato dall'articolo 85 del trattato e dai regolamenti 17/62, 19/65 e 67/67, dai quali si desume che il divieto stabilito dall'articolo 85, n. 1, conserva la sua efficacia, anche in caso di notifica, fino a che la Commissione non abbia preso una decisione sull'accordo.

In vista di questo principio, è quindi in contrasto col trattato l'ammettere che un'intesa possa essere considerata, dal punto di vista del diritto privato, come illimitatamente valida nel periodo anteriore a detta decisione.

La tesi suddetta implica inoltre che, nel periodo inevitabilmente lungo che intercorre fino alla decisione della Commissione, le parti sarebbero libere di restringere la concorrenza, benché ciò sia in contrasto con l'articolo 85, n. 1, e non possa fruire dell'esenzione di cui all'articolo 85, n. 3. Una siffatta possibilità è particolarmente pericolosa nel caso d'intese che raggiungono il loro scopo in poco tempo.

La Commissione conclude affermando che, benché durante detto periodo d'attesa le parti siano già vincolate tra loro in una certa misura (esse devono collaborare onde ottenere l'esenzione di cui all'articolo 85, n. 3, e astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere l'esenzione stessa), non è ammissibile ch'esse traggano da un accordo, solo provvisoriamente valido, il diritto di esigere delle prestazioni o il risarcimento dei danni, nei confronti di una parte che eccepisca la nullità dell'accordo ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

C — Osservazioni orali presentate dalla S.A. S.C.M. International, dalla S.C.M. International GmbH e dalla S.C.M. Corporation, all'udienza del 10 giugno 1969

Le convenute nella causa di merito hanno manifestato il timore che la Corte si pronunzi nel merito della causa. Non solo la Portelange, ma anche e soprattutto la Commissione delle Comunità europee, avrebbero infatti dato alla discussione un indirizzo tale che la Corte, se dovesse farlo proprio, si spingerebbe al di là dei limiti di competenza stabiliti dall'articolo 177 del trattato e sconfinerebbe nella sfera riservata al giudice nazionale.

Fatta questa premessa, esse hanno espresso il loro punto di vista sulla questione deferita dal tribunale di commercio di Bruxelles, confutando la tesi sostenuta dalla Portelange e associandosi a quella esposta dalla Commissione.

In diritto

1/2 Con sentenza 18 febbraio 1969, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1969, il tribunal de commerce di Bruxelles ha deferito, a norma dell'articolo 177 del trattato che istituisce la CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'articolo 85 del trattato e dei regolamenti per la sua applicazione. L'interpretazione richiesta riguarda « gli effetti della validità provvisoria riconosciuta agli accordi notificati, nei termini stabiliti, alla Commissione CEE, nel periodo intercorrente tra la notifica e l'instaurazione del procedimento di cui all'articolo 9 del regolamento n. 17 ».

Sulla competenza della Corte

3/4 La Commissione rileva che un primo accordo riguardante la distribuzione e la vendita di macchine da scrivere e calcolatrici, stipulato il 1° luglio 1961 tra la Portelange e la S.A. S.C.M. International, è stato notificato in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 17. L'accordo complementare, stipulato in seguito, per la distribuzione e la vendita degli apparecchi per l'elettrocopia, accordo da considerarsi autonomo e distinto dal contratto precedente, non è stato invece notificato; la questione deferita alla Corte sarebbe quindi priva d'oggetto e di conseguenza irricevibile.

5/7 L'articolo 177 del trattato, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di statuire sui fatti concreti né di criticare la motivazione delle domande d'interpretazione. La questione del se le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario di cui viene chiesta l'interpretazione si possano effettivamente applicare al caso concreto, è sottratta alla competenza della Corte e rientra in quella del giudice nazionale. Se quindi un giudice chiede l'interpretazione di un testo comunitario, o di una nozione giuridica a questo afferente, si deve ritenere ch'esso considera detta interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia dinanzi a lui pendente.

8 L'eccezione della Commissione va pertanto respinta.

Nel merito

9/11 La redazione dell'articolo 85 del trattato è caratterizzata dall'enunciazione di un divieto (n. 1) e delle sue conseguenze (n. 2), temperato dalla possibilità di deroghe (n. 3). La nullità assoluta di un determinato accordo, o di talune delle sue clausole, presuppone ch'esso ricada sotto l'articolo 85, n. 1, e non possa fruire dell'articolo 85, n. 3. Perché gli interessati possano chiedere l'applicazione dell'articolo 85, n. 3, a norma del regolamento n. 17 è necessario che gli accordi o decisioni di cui all'articolo 85, n. 1, siano notificati alla Commissione.

12/14 Nel caso di un accordo notificato in conformità al regolamento n. 17, il semplice fatto della notifica non implica che l'accordo ricada sotto il divieto dell'articolo 85, n. 1. La questione del se l'accordo sia effettivamente vietato dipende dalla valutazione di fattori economici e giuridici e non può essere risolta in senso affermativo prima che sia stato positivamente accertato che il singolo accordo, non solo possiede le caratteristiche indicate dall'articolo 85, n. 1, ma anche non si presta alla deroga di cui al n. 3. Finché tale accertamento non abbia avuto luogo, l'accordo debitamente notificato dev'essere considerato valido.

15/16 Mancando un mezzo giuridico efficace che consenta agli interessati di accelerare l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 85, n. 3 — le cui conseguenze sono tanto più gravi quanto più tarda — sarebbe in contrasto col principio generale della certezza del diritto il trarre, dal carattere provvisorio della validità degli accordi notificati, la conclusione che fino a quando la Commissione non si sarà pronunziata a norma dell'articolo 85, n. 3, del trattato, la loro efficacia è solo parziale. Anche se il fatto che detti accordi siano pienamente efficaci può dar luogo ad inconvenienti, gli svantaggi che potrebbero derivare dall'incertezza dei rapporti giuridici basati sugli accordi notificati sarebbero ancora maggiori.

17/19 La Commissione, se ritiene che l'esecuzione di un accordo notificato pregiudichi le norme della concorrenza, può adottare tempestivamente una decisione a norma dell'articolo 85, n. 3, del trattato, ovvero dall'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17. Una volta che sia stata applicata quest'ultima disposizione, gli interessati sanno che la Commissione ritiene, in primo

luogo, che sussistono i presupposti per l'applicazione del n. 1 e, in secondo luogo, che non è possibile applicare l'articolo 85, n. 3. A partire da tale momento, gli interessati possono quindi continuare a dare esecuzione all'accordo solo a loro rischio.

20 Se ne deve concludere che gli accordi di cui all'articolo 85, n. 1, del trattato, debitamente notificati a norma del regolamento n. 17, sono pienamente efficaci fino a quando la Commissione non si sia pronunziata a norma dell'articolo 85, n. 3, e di detto regolamento.

Sulle spese

21/22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti in causa, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una controversia pendente dinanzi al tribunal de commerce di Bruxelles, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti nella causa di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 85 e 177,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio in data 6 febbraio 1962,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulla questione deferitale in via pregiudiziale dal tribunal de commerce di Bruxelles, con sentenza 18 febbraio 1969,
afferma per diritto :

Gli accordi di cui all'articolo 85, n. 1, del trattato, che siano stati debitamente notificati a norma del regolamento n. 17/62, sono pienamente efficaci sino a quando la Commissione non si sia pronunziata a norma dell'articolo 85, n. 3, e di detto regolamento.

Così deciso a Lussemburgo, il 9 luglio 1969.

Lecourt Trabucchi Mertens de Wilmars

Donner Strauß Monaco Pescatore

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 luglio 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 24 GIUGNO 1969 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Per quanto riguarda la causa di cui dobbiamo occuparci oggi, è utile conoscere i seguenti antefatti.
L'attrice nella causa di merito, una società commerciale belga, distribuisce macchine da ufficio ed articoli affini. Dopo un lungo rapporto d'affari, che risale al 1937, con la società americana Marchant Calculating Machine Co. — la quale, in seguito alla fusione con la Smith Corona, diveniva la Smith

1 — Traduzione dal tedesco.